

COMUNE DI CALDIERO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

NOLEGGIO D'AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 27.07.2005
esecutiva ai sensi di legge in data 16.08.2005

Indice

TITOLO I - NOLEGGIO D'AUTOBUS CON CONDUCENTE	3
Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 3 - DETERMINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZIO.....	3
Art. 4 - TITOLI PREFERENZIALI.....	4
Art. 5 - CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ..	4
Art. 6 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	4
Art. 7 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO	4
Art. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	5
Art. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO	5
Art. 10 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE	6
Art. 11 - TRASFERIBILITA DELL'AUTORIZZAZIONE	6
Art. 12 - COMMISSIONE COMUNALE	6
Art. 13 - CRONOTACHIGRAFO	7
Art. 14 - TARIFFE.....	7
Art. 15 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO	8
Art. 16 - OBBLIGHI INERENTI L'ESERCIZIO	8
Art. 17 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI.....	8
Art. 18 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO	9
Art. 19 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
Art. 20 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
Art. 21 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	9
Art. 22 - PROCEDURA PER LE SANZIONI.....	10
Art. 23 - RIMBORSO DEI TRIBUTI.....	10
Art. 24 - ULTERIORI SANZIONI.....	10
Art. 25 - ADDETTI ALLA VIGILANZA	10
TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 26 - NORMA TRANSITORIA.....	11
Art. 27 - ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO COMUNALE.....	11
Art. 28 - ABROGAZIONE	11
Art. 29 - NORMA FINALE.....	11

TITOLO I - NOLEGGIO D'AUTOBUS CON CONDUCENTE

Predisposto in base ai criteri stabiliti dal Provvedimento del Consiglio Regionale Veneto n. 124 del 19/11/1997

Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con l'impiego d'autobus con conducente è disciplinato, nell'ambito del territorio di questo Comune, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, dalle seguenti norme:

- a) - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- b) - Art. 8 lettera I L.A. 30/10/1998 n° 25
- c) - D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 e relativa circolare per le disposizioni applicative (Circ. Min. Trasporti n. 101/92);
- d) - DPR 8lugli01977. n. 815;
- e) - L. R. n. 46/1994;
- f) - Delibera del Consiglio Regionale n. 124 del 19 novembre 1997.
- g) - Legge 11/08/2003 n° 218

2. Per esercitare il servizio in parola è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Per servizio di noleggio autobus con conducente s'intende quello che è espletato con autobus, stazionanti presso la rimessa del vettore, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dal C.d.S. ; le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso la rispettiva rimessa o sede/recapito del vettore.

2. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti d'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune che deve essere tenuta a bordo durante il viaggio.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DA A-DIBIRE AI SERVIZIO

1. Il Consiglio Comunale determina con proprio atto, il numero, i tipi e le caratteristiche degli autobus di noleggio con conducente.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente si dovrà tenere conto dei seguenti rapporti massimi previsti e dalle seguenti esigenze operative riscontrate:

- AUTOBUS: - veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove:
- una autorizzazione per una popolazione del territorio comunale non inferiore a cinquemila abitanti;
 - un'ulteriore autorizzazione per ogni successivo scaglione di cinquemila, abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.

TRASPORTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E TRASPORTO PER DISABILI

1. Il Comune potrà rilasciare le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili, senza necessità di alcun contingentamento.

2. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

3. Le autorizzazioni di cui al punto a) possono essere rilasciate d'intesa tra più Comuni, la cui

popolazione non superi la soglia minima prevista secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dal D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.

4. Nei casi di incrementi particolari dei contingenti, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, si rende necessario che la decisione sia preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dell'Autorità di bacino competente e dalle Associazioni e 00. SS. di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 4 - TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;
- b) periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: con un punteggio massimo fino a due;
- c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
- d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;
- e) soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio con un punteggio massimo fino a tre.

2. In caso di parità di titoli si può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 5 - CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio da noleggio con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive previste dal regolamento comunale;
- b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi disponibilità, è effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.

2. Il bando è indetto, entro sessanta giorni, dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando è pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto.

Art. 7 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui al precedente art. 3.

2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco. Possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale

il trasporto tra persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

3. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) possesso della cittadinanza italiana, della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea ovvero cittadini extracomunitari residenti in Italia, purché in regola con le leggi sull'immigrazione e in possesso dei requisiti previsti;
- c) disponibilità obbligatoria nel comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
- d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del comune autorizzante;
- e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) numero di partita IV A e/o numero di codice fiscale;
- g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri comuni.

4. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:

- a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) numero e qualifica del personale che s'intende adibire al servizio;
- c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporti di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione di mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'apposita commissione comunale di cui al successivo articolo 12.

5. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare l'elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

Art. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco in base alla graduatoria, di cui al precedente art. 6, ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Art. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio di trasporto mediante noleggio di rimessa;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
- c) certificato di abilitazione professionale di tipo kb e/o kd;
- d) atto comprovante la proprietà del veicolo.

2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di sessanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

3. Entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio.

Art. 10 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale (5 anni) ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.
2. L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive o non siano state accertate a suo carico violazioni di cui agli artt. 19 e ss. del presente regolamento.
3. L'autorizzazione è inoltre soggetta a vidimazione annuale entro il mese successivo alla avvenuta revisione ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada.
4. Decorso il predetto termine sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che, entro l'anno solare non si sia provveduto alla vidimazione, nel qual caso l'autorizzazione stessa s'intenderà decaduta.

Art. 11 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di uno anno, prorogabile per ulteriore sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
3. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, cui volturare l'autorizzazione
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di nuova autorizzazione nel comune.

Art. 12 - COMMISSIONE COMUNALE

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'insediamento alla nomina di un'apposita commissione composta da:
 - a) un rappresentante del settore trasporti della provincia competente per territorio;

- b) un rappresentante delle associazioni di categorie;
 - c) un rappresentante delle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) il Responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale;
 - e) il Responsabile dell'ufficio comunale competente con funzioni di Presidente.
- Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI", scelto dal Presidente della Commissione
2. La Commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'art. 6 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazioni e redige la relativa graduatoria.
 3. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della Commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile.
 4. Nel corso del servizio la commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
 5. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro. gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza la commissione può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
 6. La Commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.
 7. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
 8. La Commissione svolge un ruolo prepositivo ed impulsivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune, esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dal presente regolamento e decide a maggioranza (50% + 1). Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
 9. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale senza giustificate motivazioni. si intende decaduta. In tal caso il Presidente può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi e richiedere alla Giunta Comunale la nomina di una nuova Commissione.
 10. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione; esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 13 - CRONOTACHIGRAFO

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo. in conformità a quanto disposto dalla Legge 13 gennaio 1978, n. 727 e dall'art. 179 del vigente Codice della Strada.

Art. 14 - TARIFFE

1. Le tariffe sono stabilite annualmente secondo i criteri indicati dalle norme vigenti ed in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le camere di commercio su iniziativa delle organizzazioni di categoria.

3. La commissione di cui all'art. 12 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.

4. Qualora la Commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta Municipale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessaria per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché il migliore stato d'uso sia verificato dalla Commissione di cui al precedente art. 12.

2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Art. 16 - OBBLIGHI INERENTI L'ESERCIZIO

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:

a) di conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione e di esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) di curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;

c) di compiere i servizi richiesti dall'Autorità dagli agenti della forza pubblica per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;

d) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e di depositare entro le successive 24 ore, presso l'ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

e) di tenere comportamento corretto con il pubblico;

1) di curare la completa regolarità del servizio e di provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;

g) di tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro ed igiene;

h) di comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre dieci giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;

i) di sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario

2. L'inosservanza di uno degli obblighi sopra elencati, comporta l'emissione del provvedimento di diffida da parte del Sindaco o del funzionario delegato.

Art. 17 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;

b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;

d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non inferiore a giorni trenta in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal Sindaco sentita la Commissione comunale eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 20 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata a seguito di deliberazione della Giunta Municipale, sentita la commissione di cui all'art. 12 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco dei dodici mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso ulteriore infrazione;
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
 - c) quando l'attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da art. 7, comma 3, lett. e);
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
 - h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 21 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito al precedente art. 9;
 - b) per decorrenza del termine annuale stabilito al precedente art. 10;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione sia autorizzata dal Sindaco e dovuta a causa di forza maggiore;

- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
- e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l'autorizzazione di cui al precedente art. 15;
- g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto al precedente art. 11

Art. 22 - PROCEDURA PER LE SANZIONI

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

Art. 23 - RIMBORSO DEI TRIBUTI

1. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 24 - ULTERIORI SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovano la loro sanzione nell'art. 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e nella legge 11/08/2003, n° 218, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis e successive modifiche del D. Lgs. 267/00, con il pagamento della sanzione pecuniari, da €50,00 a€ 300,00.

Art. 25 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata agli organi di cui all'art. 12 D. Lgs 285/92.
2. Salvo quanto previsto dal richiamato Decreto Legislativo n° 285/92 e della legge n° 218/2003, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie del presente regolamento, si osservano le disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - NORMA TRANSITORIA

1. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 11 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 27 - ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 28 - ABROGAZIONE

1. Sono abrogati il precedente regolamento comunale e qualsiasi altra disposizione che sia in contrasto con le presenti norme.

Art. 29 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le specifiche disposizioni legislative statali e regionali.